

Gli aggiornamenti settimanali delle FAQ vengono riportati in colorazioni diverse al fine di semplificare la lettura.

AGGIORNAMENTO DEL 03/03/2025: **BLU**

AGGIORNAMENTO DEL 10/03/2025: **VERDE**

AGGIORNAMENTO DEL 17/03/2025: **ROSSO**

AGGIORNAMENTO DEL 24/03/2025 ed errata corrige FAQ 47: **VIOLA**

AGGIORNAMENTO DEL 01/04/2025 ed integrazione FAQ 55: **ARANCIONE**

AGGIORNAMENTO DEL 07/04/2025 ed integrazione FAQ 58: **VERDE CHIARO**

1	Un membro di una CER esistente può accedere al contributo?	Sì, esclusivamente per la creazione di una nuova configurazione di una CER esistente e/o per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di esistenti, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a) e c) del Regolamento.
2	Cosa si intende per CER esistente?	Si intende per esistente una CER che abbia redatto statuto e regolamento interno (o altri strumenti di autoregolazione che disciplinano le modalità di funzionamento della CER) e che abbia regolarmente completato le operazioni di registrazione della prima configurazione presso il GSE.
3	Una CER che ha già redatto lo statuto e che ha già effettuato il controllo presso l'agenzia delle entrate (quindi costituita giuridicamente) ma a cui manca la registrazione presso il GSE, rimane eleggibile per la richiesta di contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) o deve riferirsi alla lettera c)?	Sì, rimane eleggibile per la lettera b), tranne che per le spese già state sostenute precedentemente al momento della presentazione della domanda.
4	Nel caso di una CER nelle condizioni descritte nella FAQ numero 3, è possibile che un socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a) e domanda per la lettera b) (quindi entrambi riferiti alla prima configurazione della CER) e un altro socio presenti domanda per un proprio impianto, lettera a), e domanda per la lettera c) (quindi riferiti ad una configurazione aggiuntiva della CER)?	No, poiché le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) del Regolamento non sono fra loro compatibili se riferite ad una stessa CER. Infatti, per accedere alla lettera c) è necessario che la CER sia esistente, secondo la definizione riportata nella risposta alla FAQ numero 2.

5	Produttori e consumatori devono dimostrare di appartenere ad una CER già esistente per poter accedere al contributo?	Possono fare domanda sia i clienti finali membri di una CER esistente, sia coloro che intendano far parte di una CER, a condizione che in sede di rendicontazione del contributo sia dimostrata la qualifica di membro di una CER, come riportato all'art. 4, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento.
6	Gli Enti pubblici sono ammessi a contributo?	Sì, gli Enti pubblici sono ammessi a contributo purché rispettino le condizioni riportate all'art. 31 del d.lgs. 199/2021.
7	Se un Comune ha un partenariato pubblico-privato per la gestione di tutte le sue utenze ed ha volturato tutti i suoi POD al Partner, può accedere al contributo?	No, perché il richiedente contributo deve essere un cliente finale ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 199/2021.
8	Le grandi imprese possono accedere al contributo?	No, le grandi imprese non possono accedere al contributo.
9	Una PMI neocostituita può accedere al contributo?	Sì, una PMI neocostituita può accedere al contributo.
10	Possono accedere al contributo anche le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER?	Le aziende che producono energia rinnovabile per metterla a disposizione della CER sono ammesse, ad esclusione di quelle identificate dai codici Ateco 35.11 e 35.14 relativi alla produzione e al commercio di energia elettrica come attività prevalente.
11	Se un'associazione è membro di una CER, può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti?	Sì, un'associazione membro di una CER può richiedere il contributo per l'installazione di nuovi impianti o per il potenziamento di quelli esistenti purché: 1. Tali interventi siano finalizzati al loro inserimento nella CER stessa; 2. L'associazione sia riconosciuta; 3. L'associazione sia titolare di un POD al momento della presentazione della domanda.
12	In caso si voglia realizzare un impianto finalizzato all'autoconsumo e inserire lo stesso in una CER esistente, si può richiedere il contributo per la realizzazione dell'impianto?	Sì, purché venga rispettata la finalità di inserimento in una CER, pena la decadenza del contributo.
13	Una singola domanda di contributo deve riferirsi ad una sola tra le finalità riportate all'art.1, comma 1, lettere a), b) e c) oppure è possibile richiedere il contributo per più finalità?	È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).

14	In caso di più domande di contributo da parte di diversi soggetti richiedenti e riferite ad una stessa CER ma su diverse configurazioni quali sono le finalità per le quali è possibile richiedere i contributi?	È possibile richiedere il contributo per singola finalità o per le seguenti combinazioni: a) + b), a) + c). Non è possibile effettuare una richiesta di contributo per la combinazione b) + c).
15	Quali sono le spese ammissibili?	Sono ammissibili le spese elencate all'art.5 del Regolamento, derivanti da quanto previsto nella Legge regionale n.16 del 2023.
16	Le spese di gestione delle CER costituite sono ammissibili a contributo?	No, le spese di gestione delle CER non sono ammesse a contributo.
17	Qual è la congruità tra le spese ammissibili dell'art.5 e i criteri di valutazione di cui all'Allegato A del Regolamento?	I criteri sono stati definiti per valutare se la CER risponde a determinate necessità del territorio, non deve esservi necessariamente corrispondenza tra i criteri e le spese ammissibili.
18	Si possono richiedere i contributi sia per impianti a terra che su coperture?	Sì, è possibile richiedere il contributo per entrambe le tipologie di impianto, risulta però preferibile la soluzione che eviti il consumo di suolo. In tal senso il criterio di valutazione 11 di cui all'Allegato A del Regolamento assegna 10 punti alle istanze che prevedono soluzioni impiantistiche che evitino il consumo di suolo.
19	Il contributo è cumulabile con altri?	Sì, il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici, nel rispetto delle condizioni riportate all'art. 3, comma 9 del Regolamento.
20	All'art.6, comma 5, lettera a) del Regolamento viene richiesto: <i>"inquadramento dell'area della cabina primaria su cui insistono i punti di consumo e di produzione dell'energia che entreranno a far parte della configurazione CER oggetto della domanda di contributo"</i> , si devono indicare tutti i POD che faranno parte di quella configurazione?	No, si deve solamente indicare la cabina primaria, e relativo areale, interessati dall'intervento oggetto del contributo.
21	In caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a), per l'ammissibilità al contributo sono necessari il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ed il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva?	No, per l'ammissibilità al contributo in caso di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui all'art.1, comma 1, lettera a) del Regolamento non sono necessari né il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto né il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva.

22	Secondo quanto riportato nell'Allegato A del Regolamento chi richiede il contributo solo per la costituzione della CER o per una nuova configurazione può conseguire al massimo 80 punti mentre chi chiede il contributo anche per gli impianti può conseguire al massimo 100 punti, quindi è avvantaggiato chi realizza impianti?	Sì, poiché l'obiettivo della linea contributiva è sia far sviluppare le CER che supportare la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, premiando quindi l'impegno di chi prevede di realizzare nuovi impianti.
23	Il criterio di valutazione 1 di cui all'Allegato A del Regolamento indica la possibilità di conseguire un punteggio "fino a 12 punti" ma la somma dei punteggi che lo compongono è pari a 11, quale dei due valori è corretto?	Trattasi di un refuso sul totale del criterio, il valore corretto è 11.
24	Come funziona la formula per il calcolo del punteggio nel criterio di valutazione 8 di cui all'Allegato A al Regolamento?	Il calcolo del punteggio derivante dall'applicazione della formula viene eseguito in sede istruttoria e si basa sui seguenti dati, comunicati dall'istante, relativi alla configurazione illustrata nella relazione descrittiva della CER (modulo A): • Potenze contrattualmente impegnate di tutti i POD delle utenze di consumo; • Potenze di picco di tutti gli impianti FER. Tali dati devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo. Si riportano alcuni esempi applicativi della formula. Domanda di contributo per nuovo impianto su configurazione esistente. Potenze impianti FER già presenti nella configurazione = 100 kWp Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp 50 utenti residenziali consumatori Potenza complessiva POD degli utenti = $3,3 \times 50 = 165$ kWp $10 * \frac{100 + 20}{165} = 7,27 \text{ approssimato a } 7,5$ Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà solo sull'impianto oggetto di domanda.

		Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 0 kWp Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp 50 utenti residenziali consumatori Potenza complessiva POD degli utenti = $3,3 \times 50 = 165$ kWp $10 * \frac{0 + 20}{165} = 1,21 \text{ approssimato a } 1,0$ Domanda di contributo per nuovo impianto e nuova configurazione che si baserà anche su impianti non oggetto di domanda. Potenze di altri impianti FER previsti nella configurazione = 150 kWp Potenza impianto oggetto di domanda = 20 kWp 50 utenti residenziali consumatori Potenza complessiva POD degli utenti = $3,3 \times 50 = 165$ kWp $10 * \frac{165}{150 + 20} = 9,71 \text{ approssimato a } 9,5$
25	Se una CER fa domanda di contributo e alcuni dei suoi membri fanno domanda a loro volta, le informazioni oggetto di valutazione dei primi nove criteri di cui all'Allegato A del Regolamento devono essere identiche nelle varie domande?	Sì, purché le differenti domande non richiedano il contributo per le stesse spese.
26	Cosa si intende per data di inizio dei lavori?	Si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento o la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.
27	Le tempistiche massime definite dal Regolamento per la rendicontazione si concludono dopo la scadenza del 31/12/2027 definita dal MASE per l'accesso agli incentivi, a quale delle due si deve fare riferimento?	Le tempistiche descritte nel Regolamento servono esclusivamente a rispettare i criteri per ottenere il contributo regionale, è poi onere dell'istante gestire i lavori e le relative rendicontazioni in modo da finire in tempo utile in caso voglia ottenere anche gli incentivi del MASE.
28	Esiste un modo per vedere se ci sono CER attive nel territorio?	Sì, il sito web del GSE riporta una mappatura delle CER già riconosciute e che hanno un contratto attivo con il GSE; non sono invece riportate quelle in via di costituzione.
29	C'è un contatto ufficiale per richiedere ulteriori chiarimenti?	I contatti ufficiali per richiedere ulteriori chiarimenti sono riportati nella pagina web del sito istituzionale della Regione dedicata alla linea contributiva.

30	Nella relazione descrittiva si chiede (criteri 8 e 9) di esporre i dati di potenza degli impianti che fanno parte della CER. Tra la potenza nominale e quella autorizzata in immissione dal gestore di rete, quale dato si deve utilizzare nella relazione descrittiva?	Per gli impianti FER inseriti in configurazione bisogna fare riferimento al dato della potenza nominale, e non quella di immissione, espresso in kWp.
31	Se una comunità energetica rinnovabile presenta domanda per un intervento destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), quali dati vanno inseriti sulla modulistica IOL alla pagina 1.7 al campo "DATI DELL'UNITÀ LOCALE"?	Se la domanda riguarda esclusivamente un intervento destinato alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), il campo della modulistica IOL al punto 1.7 può essere compilato con l'indirizzo della sede legale della CER. Alternativamente, se il progetto prevede una nuova unità locale presso la quale la CER stabilisce un ufficio competente per la configurazione oggetto di domanda, è anche possibile indicare tale indirizzo.
32	Una piccola impresa intende richiedere il contributo per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio stabilimento e vorrebbe associarsi ad una CER costituita come associazione ma non pienamente operativa. 1. È possibile, per l'impresa, presentare la domanda di contributo individualmente (contributo secondo la lettera a) dell'art. 1 del Regolamento), includendo nella domanda la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile" relativa alla CER? 2. È necessario che l'associazione partecipi in modo ufficiale alla candidatura da parte della piccola impresa che realizzerà l'impianto fotovoltaico, oppure può limitarsi a fornire tutte le informazioni necessarie a compilare la "Relazione descrittiva della comunità energetica rinnovabile"? 3. Il fatto che la piccola impresa richieda questo contributo (lettera a) dell'art. 1 del Regolamento) può pregiudicare la possibilità, per l'associazione, di presentare un'altra richiesta, distinta da quella dell'impresa, per un contributo per le sole spese di costituzione e progettazione della CER (lettera b) dell'art. 1 del Regolamento)?	Per il quesito numero 1 si conferma che è possibile per l'impresa presentare domanda individuale di contributo includendo nella domanda una relazione descrittiva riportante le informazioni relative alla CER alla quale aderirà. Per il quesito numero 2 si rimanda alla FAQ numero 5. Per il quesito numero 3 si specifica che l'accesso al contributo per impianti da parte dei clienti finali associati o che intendano entrare a far parte di una CER non pregiudica l'accesso della CER stessa al contributo per le finalità di cui alla lettera b) o c) dell'art.1 del Regolamento.

33	Un cliente finale vorrebbe installare impianti fotovoltaici sulle coperture dei suoi stabilimenti localizzati in Friuli Venezia Giulia accedendo al bando ed inserire quindi tali impianti in una CER già costituita in un'altra regione e operante in tutto il territorio nazionale. In questo caso verrebbe aperta una configurazione in Friuli Venezia Giulia corrispondente alla cabina primaria sotto la quale verrebbero collegati gli impianti oggetto di contributo. Questa modalità di procedimento è conforme con il regolamento operativo del bando e permette di accedere all'incentivo del 40% per la realizzazione degli impianti fotovoltaici?	Si conferma che è possibile richiedere il contributo nella casistica esposta per il contributo di cui alla lettera a), dell'art.1 del Regolamento, fermo restando il soddisfacimento del requisito di ammissibilità riportato nell'art.4, comma 1, lettera a) del Regolamento stesso.
34	In caso di richiesta di contributo per le finalità di cui alla lettera b), dell'art. 1 del Regolamento, nella descrizione del modello di gestione della CER, per calcolare i fabbisogni energetici dei clienti finali coinvolti e l'energia condivisa si devono prendere in esame solo i clienti finali già inseriti nella configurazione GSE oppure è sufficiente che abbiano richiesto alla CER di associarsi?	Nella casistica descritta i dati relativi ai fabbisogni energetici ed all'energia condivisa devono avere carattere previsionale e rappresentare quindi lo stato di progetto della configurazione ottenibile anche grazie agli interventi oggetto di domanda di contributo, includendo quindi anche i clienti interessati e in attesa di inserimento nella configurazione presso il portale GSE.
35	In caso di CER che abbia già definito il soggetto giuridico, ma che non sia ancora formalmente registrata al GSE e non abbia ancora definito il proprio regolamento interno è possibile fare domanda per la prima configurazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento. In tal caso sembra non essere necessario allegare alla domanda di contributo il regolamento interno. 1. Tale condizione è altresì vera se a presentare domanda è un socio della stessa CER per realizzare un impianto inserito in una diversa configurazione, presentando quindi domanda per le lettere a) e c) contestualmente? 2. Tuttavia, nello schema di domanda per la lett. a), fra gli allegati compare sempre il regolamento come obbligatorio.	Vista la risposta alla FAQ numero 2 sulla definizione di CER esistente, per il quesito numero 1 si precisa che la casistica descritta è incompatibile con le modalità di accesso alla linea contributiva. Infatti, se una CER presenta domanda per l'accesso al contributo per la finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera b), si deduce logicamente che la CER stessa non possiede i requisiti necessari per l'accesso al contributo per le finalità di cui alla lettera c), relative ad una configurazione aggiuntiva. Ciò si applica sia nel caso in cui la domanda di contributo per la lettera c) venga presentata dalla CER stessa o da un cliente finale interessato ad entrare nella configurazione aggiuntiva. Per il quesito numero 2 si specifica che l'inserimento del regolamento interno alla CER è obbligatorio solo in caso di domande di contributo presentate da CER esistenti, che soddisfano i requisiti elencati nella risposta alla FAQ numero 2.

	3. Come deve comportarsi, visto che il regolamento non c'è e che, come scrive lei, non è obbligatorio?	Per il quesito numero 3 si specifica che se la CER sceglie di utilizzare strumenti di autoregolamentazione diversi dalla forma del regolamento interno, possono essere inseriti, tra gli allegati obbligatori, invece del regolamento stesso, anche queste tipologie di documenti. Si aggiorna di conseguenza la risposta alla FAQ numero 2.
36	Nel caso in cui un socio di una CER faccia domanda di contributo per le finalità di cui alle lettere a) e b) dell'art.1, comma 1 del Regolamento, per fare domanda anche per la lett. b) deve essere autorizzato dalla CER o può procedere indipendentemente da una sua autorizzazione? In caso sia necessaria l'autorizzazione, in che forma questa deve essere presentata?	Ai fini dell'accesso alla presente linea contributiva, la necessità da parte della CER di autorizzare o meno il singolo socio a presentare domanda per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera b) del Regolamento, è una tematica interna tra la CER stessa ed i suoi soci e non rileva né ai fini dei requisiti di ammissibilità né a fini istruttori.
37	Se una CER, pur trovandosi ancora in fase istruttoria di registrazione al portale GSE per quanto riguarda la sua prima configurazione, acquisisce come socio un cliente finale collocato nell'areale di una cabina primaria diversa da quella della prima configurazione, quest'ultimo può fare domanda di contributo per l'impianto?	Sì, il nuovo socio può presentare domanda, come cliente finale, per la finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera a) per realizzare il proprio impianto di produzione da FER, da inserire nella configurazione aggiuntiva.
38	Nel bando non sono chiare le dimensioni espresse in potenza di KW e di KWh di stoccaggio e la spesa massima del sistema di accumulo ammessi a KW, essendo riportato solo il dato dell'intensità di contributo pari al 30% della spesa ammissibile.	Le regole operative pubblicate dal GSE riguardanti le CER, e la normativa nazionale vigente, riportano parametri limitanti per la potenza nominale dei singoli impianti di produzione di energia da FER, pari ai 1000 kWp. La cosa non è altrettanto vera per quanto riguarda i sistemi di accumulo, per i quali il legislatore e l'autorità competente non hanno definito soglie o limiti. Pertanto, è ammissibile presentare una domanda per l'accesso ai contributi regionali per una configurazione di CER che prevede impianti di accumulo. In tal senso si conferma che le componenti impiantistiche di accumulo accedono ad un contributo pari al 30% della spesa sostenuta. Si precisa tuttavia che gli impianti di accumulo concorrono al raggiungimento della soglia limite del costo di investimento di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento (2.000€/kWp). Quindi, a prescindere dalle relative potenze installate, il costo del sistema di accumulo va sommato a quello dell'impianto fotovoltaico.

		Un'eventuale quota eccedente non concorre al calcolo della spesa ammissibile sulla base della quale verrà calcolata l'intensità di contributo. Ciò in recepimento delle Regole operative GSE stesse, in particolare visto il punto 1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante e l'Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti.
39	Nello schema di domanda, nel punto relativo al regime "de minimis", è corretto rispondere sempre SI? Se il bando è in de minimis sembra automatico che si debba fare una dichiarazione di capienza dello stesso.	Qualora il contributo richiesto riguardi, in tutto o in parte, gli interventi di cui alle lettere b) o c) dell'art. 1, comma 1 del Regolamento è obbligatorio indicare SI ed è obbligatorio allegare il modulo B dedicato, disponibile sulla pagina web dedicata alla linea contributiva. Nel caso in cui il contributo sia richiesto <u>esclusivamente</u> per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo succitato, tale campo va compilato indicando "NO", e non è obbligatorio compilare il modulo B.
40	Nella relazione descrittiva della CER, lettera b), punto 4. <i>Esame degli eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili già esistenti, che si prevede di inserire nella CER</i> , in caso di impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, quindi di cui si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati, possono essere considerati per la compilazione di questo punto?	Si conferma che si possono inserire in questo punto anche gli impianti di proprietà di soci, già autorizzati ma in fase di realizzazione, dei quali si è certi che parteciperanno alla CER ma per cui i lavori non sono ultimati. Si segnala la necessità di specificare nella documentazione che verrà allegata alla domanda gli stati di avanzamento lavori dei vari impianti di cui sopra.
41	Con riferimento alle tipologie di impianto ammesse a contributo per le finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera a), è ammissibile presentare: 1. Una domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido (collocato sia a terra che su tetto)? 2. Due domande di contributo per uno stesso beneficiario, relative a due impianti distinti?	Per il quesito numero 1 si conferma che è possibile presentare domanda di contributo per un impianto fotovoltaico ibrido. Per il quesito numero 2 si specifica che, nel caso vengano presentate più domande di contributo da parte di uno stesso beneficiario, è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Regolamento.
42	Nel caso di domanda presentata per la finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera a): 1. Nella relazione tecnica vanno inseriti anche i dettagli/le schede tecniche di inverter e moduli o basta solamente un inquadramento generale dell'intervento?	1. Dal momento che la presentazione della domanda non richiede un livello di progettazione esecutiva, non è necessario allegare le schede tecniche della componentistica. 2. Gli esempi riportati rientrano nelle spese potenzialmente ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere c) ed e) del Regolamento (vedi

	2. Adeguamento cabina di media tensione, monopanel (da installare per poter posare i moduli su pensiline) e le opere edili (esempio scavi per passaggio tubi impianto elettrico per collegare l'impianto fotovoltaico al quadro generale) risultano spese ammissibili? 3. una modifica della potenza dell'impianto fotovoltaico va richiesta prima dell'inizio lavori? c'è una percentuale di tolleranza entro cui non serve fare richiesta? 4. come quadro economico di spesa può andare bene un preventivo della ditta installatrice o va bene il computo metrico estimativo? 5. Spese ammissibili all'art. 5, cosa si intende al punto e) "opere edili strettamente funzionali all'installazione dell'impianto, a esclusione di quelle riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici su coperture"? Le opere edili citate sopra sono ammissibili?	punto 5), ad eccezione dei monopanel per la copertura delle pensiline, poiché questi ultimi rientrano tra le opere edili relative ad impianti fotovoltaici su coperture. 3. Tutte le modifiche rispetto al progetto ammesso a contributo vanno comunicate al Servizio competente con le modalità riportate all'art. 11, comma 1 del Regolamento, sia che avvengano prima dell'avvio dei lavori sia in corso d'opera. Per le modifiche relative alla potenza di impianto, sarà verificato dal Servizio competente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, cioè che la modifica di potenza richiesta non causi una variazione in diminuzione di più di 5 punti rispetto al punteggio attribuito nella graduatoria, relativamente al criterio valutativo di cui al n. 8 dell'Allegato A. 4. Il quadro economico di spesa ed il computo metrico estimativo sono due elaborati distinti, entrambi obbligatori nel caso di domanda di contributo per la finalità di cui all'art.1, comma 1, lettera a). Il quadro economico deve riportare le voci di spesa dettagliate, raggruppate rispetto alle categorie di spesa di cui all'articolo 5 del Regolamento. 5. Nel caso di impianti fotovoltaici collocati su coperture, non sono ammissibili a contributo spese relative ad opere edili di alcun tipo. Per qualsiasi altra tipologia di impianto di produzione di energia da FER, sono ammissibili le spese per opere edili strettamente funzionali all'installazione, quali a titolo di esempio gli scavi per passaggio tubi impianto elettrico.
43	Un ente amministrativo e territoriale, che sarà il soggetto attuatore per la creazione di una o due CER, ha l'intenzione di sviluppare la combinazione di finalità di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e b). Il territorio su cui si estende questo ente è coperto da tre cabine primarie. Dal momento che <i>"ciascun soggetto beneficiario può presentare domanda per un singolo intervento"</i>, l'ente può fare una singola domanda per la costituzione di una CER che comprenda due	Vedi risposte a FAQ n. 2, 4, 13, 35 Ai fini della richiesta di contributo di cui al Regolamento, ciascun beneficiario può fare domanda per un singolo intervento per annualità. Rimane facoltà del proponente progettare una CER di area vasta che ricomprenda più configurazioni, che interessino le aree sottese a diverse cabine primarie.

	cabine primarie oppure deve presentare due domande distinte per cabina primaria, andando a costituire due CER distinte?	Se viene fatta istanza per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) per l'annualità 2025, una volta ottenute le condizioni di configurazione descritte nella risposta alla FAQ n. 2, sarà possibile nelle annualità successive che il medesimo beneficiario presenti domanda per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. c).
44	Nello scenario descritto nella FAQ n. 43, con riferimento all'art.5, comma 4, lettera b), che cita "<i>l'impianto sia ubicato nell'area sottesa alla cabina primaria individuata dalla configurazione CER indicata nella domanda di contributo</i>": nel caso in cui un medesimo soggetto pubblico possa costituire una CER su due cabine primarie, e che quindi voglia realizzare più impianti divisi per cabina primaria, ha diritto ad un unico contributo oppure deve sottoporre una domanda di contributo separata per ciascuna cabina?	Per l'accesso al contributo sarà necessario identificare quale sarà, realizzata in ordine cronologico, la prima configurazione gestita dalla CER realizzata dall'ente, e di conseguenza presentare una domanda di contributo per l'impianto ad essa asservita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b). Gli impianti afferenti all'areale di altre cabine primarie potranno essere oggetto di istanze in annualità successive, anche in combinazione con le finalità di cui alla lettera c).
45	Vorremmo presentare entro la scadenza di aprile una domanda di contributo per la costituzione e la progettazione di una comunità energetica rinnovabile (CER) - art.1, comma 1, lettera b) – di respiro Regionale. La domanda verrebbe presentata da un'Associazione con personalità giuridica di diritto privato. 1. Se venisse ottenuto il contributo nell'annualità 2025, la CER così costituita potrebbe poi accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera a)? E i suoi soci potrebbero accedere il prossimo anno al contributo per - art.1, comma 1, lettera c)? 2. Tra le spese ammissibili sono citate le a) analisi preliminari: è quindi possibile affidarle ad un partner tecnico tramite un contratto di consulenza? 3. La rendicontazione delle consulenze specialistiche tecniche, economiche e giuridiche e delle spese	Vedi risposta a FAQ 13, 2, 4, 35, 43 e 44 1. Lo scenario descritto è compatibile con l'applicazione del Regolamento. È possibile inoltre che, nel caso in cui i beneficiari del contributo per la finalità di cui all' art.1, comma 1, lettera a) siano i clienti finali quali i membri della CER o la stessa Associazione con personalità giuridica di diritto privato se dotata di POD, presentare domanda durante la medesima annualità. 2. È possibile affidare le spese di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) ad incaricati esterni o partner tecnici, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 6. 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) del Regolamento, per beneficiari appartenenti alle categorie di enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, comitati, enti di formazione professionale, la rendicontazione delle spese relative alla finalità di cui all'art.1, comma 1, lett. b) avviene ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000:

	amministrative, notarili, legali e camerali avviene tramite la presentazione delle fatture (ed eventuale contratto)?	<i>"I soggetti del terzo settore e gli enti religiosi di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, presentano, a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione."</i>
46	Il socio X di una CER non esistente intende presentare domanda oltre che per il proprio impianto (lett. a) anche per la costituzione della CER (lett. b). Tra gli allegati di cui all'ALLEGATO A "Domanda di concessione del contributo" si richiede solo un "Quadro economico dettagliato di spesa"; tale quadro si riferisce solo all'impianto fotovoltaico o anche alle voci ammissibili di cui alla lett. b)? E, in tal caso, che tipo di documento e che tipo di dettaglio è richiesto e chi lo deve firmare (se va firmato)? Il richiedente, il presidente della CER o la ditta che eseguirà le azioni previste per la costituzione della CER?	Il quadro economico dettagliato di spesa deve ricomprendere anche le voci relative agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). Il quadro economico deve riportare le voci di spesa dettagliate, raggruppate rispetto alle categorie di spesa di cui all'articolo 5 del Regolamento, secondo ciò che è descritto dal comma pertinente. Per quanto concerne gli allegati alla domanda, è obbligatorio che siano da un tecnico abilitato solamente quelli relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).
47	Tra la potenza nominale dei moduli fotovoltaici e quella degli inverter, qual è il dato di riferimento per la potenza nominale di impianto da inserire nella relazione descrittiva e nel quadro economico?	Il valore da inserire è quello della potenza nominale data dalla somma dei moduli fotovoltaici. La potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, espressa in kW.
48	1. Nella Relazione Descrittiva della CER, alla lettera b) <i>Descrizione del modello di gestione della CER</i> , ai punti 1), 2) e 4) vanno inseriti i fabbisogni, energia condivisa e impianti di produzione a livello previsionale, ma con che orizzonte temporale? È necessario inoltre dimostrare attraverso calcoli i fabbisogni, l'energia condivisa e la producibilità degli	1. La previsione dei dati richiesti si deve riferire alla situazione in cui la CER si troverà al momento della presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa sostenuta. Alla lettera b) della Relazione Descrittiva, si richiede di descrivere i risultati delle stime e/o delle raccolte dati effettuate, senza necessità di riportare i relativi calcoli. Per la lettera h) si rimanda alla risposta alla FAQ 24.

	impianti? Lo stesso criterio lo si può applicare anche alla valutazione del potenziale della CER di raggiungere un adeguato livello di condivisione dell'energia come da punto h) della Relazione Descrittiva? 2. All'interno della Relazione Descrittiva, alla lettera b) <i>Descrizione del modello di gestione della CER</i>, al punto 3) è possibile inserire un sistema di accumulo presente all'interno dell'impianto di uno dei producer? Come valorizzereste la sua presenza all'interno della configurazione CER?	2. Se nella configurazione rientreranno impianti di accumulo esistenti, sarà possibile descriverli nella Relazione Descrittiva al punto indicato. La presenza della descrizione degli impianti di stoccaggio determina l'assegnazione del punteggio di cui al punto 2.3 dell'Allegato A al Regolamento.
49	I punteggi relativi ai criteri di valutazione n. 1 "<i>Qualità della progettazione della CER</i>" e n. 2 "<i>Modello di gestione della CER</i>", citati nell'ALLEGATO A (articolo 8, comma 1 del Regolamento), riguardano soltanto le CER non ancora costituite?	No, anche le CER esistenti vengono valutate secondo i criteri citati. Pertanto, in questa casistica, la <i>Relazione descrittiva</i> va compilata descrivendo lo stato di fatto della CER al momento della presentazione della domanda e le eventuali variazioni derivanti dall'attuazione degli interventi oggetto di domanda
50	La domanda di contributo per un intervento con le finalità di cui all'art.1, comma 1, lett. b) del Regolamento può essere presentata congiuntamente da più Comuni intenzionati a costituire una CER a livello sovracomunale o va presentata autonomamente in virtù delle peculiarità del singolo Ente come cliente finale? Inoltre, i Comuni sarebbero intenzionati a delegare lo studio di progettazione per la presentazione di un'unica domanda tramite l'apposito modello previsto come allegato al bando. Tuttavia, allo stato attuale i Comuni non sono formalmente associati in nessun modo, è quindi sufficiente allegare la delega di ciascun Ente alla presentazione della domanda o dal punto di vista formale gli Enti devono prima associarsi/convenzionarsi tra di loro?	Considerato che non è possibile presentare più domande di contributo per le stesse spese ammissibili, risulta necessario che la domanda venga presentata da un unico soggetto, che si faccia capofila del progetto e che sostenga la totalità delle relative spese. Il soggetto capofila può delegare lo studio di progettazione alla presentazione della domanda, secondo quanto riportato all'art. 6, comma 1, lett. a).
51	Nel caso un soggetto riceva il contributo per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Regolamento, pari al 40% delle	Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un ente territoriale, autorità locale, ente religioso, ente del terzo settore o di protezione ambientale, non si applicano decurtazioni alla tariffa incentivante.

	spese ammissibili, avviene il dimezzamento della tariffa incentivante GSE?	Nel caso di altri soggetti, si applicano le decurtazioni secondo quanto riportato al punto 3 dell' <i>Appendice B. Tariffa premio delle Regole operative GSE</i>
52	Cosa si intende per documenti in formato nativo digitale?	File PDF derivanti da documenti creati utilizzando software di videoscrittura, e non da scansione di elaborati cartacei. Non è necessario che i file allegati siano in formato PDF/A
53	L'art. 8, c. 1 del Regolamento prevede la formazione di una graduatoria derivante dall'applicazione degli undici criteri ivi indicati; per ottenere il massimo di punti, il richiedente un contributo per la realizzazione di un impianto deve applicare tutti gli undici punti. Tuttavia, nell'allegato A, Modulo A Relazione descrittiva è previsto di dare contezza solo dei primi 9 (lettere da a) a i)). Dove devo descrivere i criteri 10 e 11 e che tipo di approfondimento devo dare alle tematiche ivi descritte? È sufficiente aggiungere in fondo alla relazione descrittiva tali criteri? Nella nostra CER, abbiamo diversi soci che faranno domanda; devo fare altrettante relazioni descrittive?	La valutazione istruttoria relativa ai criteri di cui ai punti 10 e 11 dell'Allegato A al Regolamento e l'assegnazione del punteggio ad essi relativo avviene tramite l'analisi dei contenuti della "relazione tecnica" di cui all'art. 6, comma 5 dello stesso, che costituisce un allegato obbligatorio nel caso di domanda relativa all'intervento di cui all'art. 1, comma 1, lett. a). Tali informazioni, pertanto, non vanno indicate all'interno della Relazione descrittiva della CER. Ciascuna domanda di contributo deve essere relativa all'intervento realizzato dal richiedente, e deve essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione indicata all'art. 6, comma 4. Nel caso di istanze relative alla finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), è obbligatorio allegare anche la relazione tecnica di cui al comma 5 del suddetto articolo.
54	1. Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non ancora registrata sul portale del GSE. Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di realizzare degli impianti fotovoltaici. La domanda di contributo può essere presentata in modo aggregato tra i vari soggetti che vogliono realizzare gli impianti riferiti all'art. 1 comma 1 lett. a) e la CER che vuole presentare richiesta in base all'art. 1 comma 1 lett. b) oppure devono essere prodotte singolarmente? 2. L'allegato B, modulo B "Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione	1. Vedi risposta FAQ 53 ultimo paragrafo. Ciascuno dei soggetti beneficiari per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) deve presentare la propria domanda di contributo. 2. L'istante che fa richiesta di contributo per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) o c), a prescindere dalla sua natura giuridica, è tenuto alla compilazione del Modulo B, come riportato all'art. 3, comma 8 del Regolamento. Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 <i>"Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"</i> ed il parere della

	amministrativa), per la concessione di aiuti in regime «de minimis»" è predisposto per le "IMPRESE" può essere compilato anche dalla futura CER anche se è un'associazione?	Commissione Europea del 22/11/2023 n.C(2023) 8086, le CER si qualificano come "Imprese"
55	La concessione del contributo è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-112, della L. 213/2023) per i danni causa da eventi catastrofali?	In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, la concessione del contributo non è vincolata al possesso della polizza assicurativa ex L. 213/2023 Legge di Bilancio 2024. Suddetta polizza costituisce tuttavia requisito necessario in fase di rendicontazione del contributo.
56	1. Sono ammissibili le spese per la gestione delle pratiche autorizzative come PAS oppure AU, rientrano nel punto "a) progettazione, indagini geologiche e geotecniche"? Si tenga conto che per le pratiche autorizzative sono necessarie sia la progettazione che le indagini geotecniche citate, ma potrebbero essere necessarie anche spese per altre attività come, ad esempio, relazioni idrogeologiche o indagini archeologiche. 2. Le spese per la gestione della presentazione della domanda di contributo e la rendicontazione sono ammissibili?	1. Sono ammissibili a contributo tutte le spese relative ad indagini preliminari propedeutiche alla progettazione dell'impiantistica. Non sono ammissibili a contributo eventuali spese istruttorie necessarie per l'ottenimento del titolo autorizzativo. 2. Le spese descritte non sono ammissibili a contributo.
57	In merito al contributo si chiede quanto di seguito riportato: 1. Il contributo va alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) solo per costi di gestione e progettazione o può andare anche a cliente finale associato alla CER che deve sostenere i costi associati alla realizzazione dell'impianto? 2. Eventuali modalità per un'azienda terza che volesse beneficiare della produzione derivante dalla CER? Può farlo?	1. Il contributo può essere richiesto sia dalla Comunità Energetica Rinnovabile sia da un cliente finale associato alla CER. Si precisa che non possono essere presentate più domande di contributo per le stesse spese ammissibili e che rimane valido quanto riportato nella risposta alla FAQ 16. 2. Nel caso un'azienda terza desideri richiedere il contributo regionale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, si vedano le risposte alle FAQ 8, 9, 10 e 32.
58	Un'impresa con stato di attività "inattiva" (risultante da visura camerale) ed iscritta nel Registro delle imprese delle CCIAA, può presentare domanda di contributo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, con	Sì, è possibile per un'impresa inattiva presentare domanda di contributo purché non sia inattiva in quanto "in liquidazione", cioè in quella fase prodromica alla cessazione definitiva dell'impresa e, nel caso il contributo

	l'impegno poi di cambiare lo stato di attività in "attiva" in caso di ottenimento del contributo?	venga concesso, in fase di rendicontazione l'istante dimostri che l'impresa sia nel frattempo diventata regolarmente attiva.
59	Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico presentando domanda di contributo, è soggetto ammissibile a ricevere il contributo?	Uno studio legale proprietario di un immobile sul cui tetto intende realizzare un impianto fotovoltaico può richiedere il contributo purché la realizzazione dell'impianto sia finalizzata al suo inserimento in una CER e purché vengano rispettati i criteri di ammissibilità di cui all'art. 4 del Regolamento. La ricezione o meno del contributo dipenderà dall'esito dell'istruttoria da parte del Servizio competente e dalla conseguente formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo.
60	Stiamo dialogando con un ente amministrativo e territoriale (che sarà il soggetto attuatore) per la creazione di una CER, con l'intenzione di sviluppare la combinazione a) + b). Ci hanno segnalato che da portale IOL è possibile inserire unicamente un solo impianto per domanda di contributo, il che contrasta con l'art.1, lettera a), in cui si parla al plurale di "la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili", vi chiediamo pertanto di chiarire questo punto. Anche in considerazione del fatto che, al punto 9 dei criteri di valutazione della domanda di contributo, si attribuisce un maggior punteggio in presenza di "impianti capaci di utilizzare almeno due tipologie di fonti energetiche rinnovabili diverse", suggerendo appunto la pluralità finanziabile. Analogamente, al punto dei criteri di valutazione della domanda di contributo, il calcolo della formula richiama la pluralità degli impianti a servizio della CER al fine dell'ottimizzazione del rapporto tra produzione e consumo.	L'art. 1, lettera a) del Regolamento riporta la dicitura "impianti" poiché la linea contributiva mira a finanziare la realizzazione di più impianti sul territorio regionale, eseguiti da soggetti diversi, con la limitazione che, per ogni annualità, ogni soggetto beneficiario possa presentare una sola domanda di contributo (art. 6, comma 2 del Regolamento) riferita ad un solo impianto (vedasi in tal senso le risposte alle FAQ 41 e 44). Per quanto riguarda il criterio di valutazione 9, esso si riferisce alla diversificazione delle fonti energetiche rinnovabili sfruttate dagli impianti a servizio della CER. Viene quindi valutata la presenza, all'interno della CER tutta, della presenza di impianti: già esistenti, da realizzarsi tramite contributo regionale (anche da parte di più istanti, sempre con la limitazione sopra riportata), da realizzarsi senza il supporto della presente linea contributiva. Tale criterio di valutazione non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l'intervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi. Analogamente a quanto riportato per il criterio di valutazione 9, anche il criterio 8 non si riferisce quindi esclusivamente a quanto da realizzarsi tramite la domanda di contributo oggetto di valutazione, ma anche alla configurazione della CER nella quale l'intervento oggetto di domanda di contributo mira ad inserirsi.

	Ricordiamo che il Decreto CACER promuove le Comunità Energetiche partendo dall'autoconsumo diffuso e prevedendo una tariffa incentivante per mantenere la rete bilanciata, e comunque non con finalità finanziarie, il che collide con l'idea di un singolo impianto di grandi dimensioni bilanciato virtualmente dai consumers.	Infine, in coerenza con il Decreto CACER e in linea con quanto sopra riportato, la presente linea contributiva mira a sostenere la formazione di CER in cui la produzione sia in capo a più soggetti.
61	Una Fondazione ETS ha richiesto il contributo per la realizzazione di un impianto alimentato a fonte solare (Reg. UE 651/2014) LETTERA A1. L'impianto verrà installato in una sede operativa diversa dalla sede legale e non ancora attiva. Nel regolamento l'art.4 e specifica: “per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), essere proprietario o avere la disponibilità dell'immobile situato nel territorio regionale sul quale sarà ubicato l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, oggetto del contributo; ai fini della dimostrazione della disponibilità dell'immobile non sono considerati i contratti di comodato o i contratti atipici.” Si richiede, pertanto, quali contratti sono considerati validi (affitto – usufrutto?) e quando devono essere attivi.	Sono contratti tipici (o anche “nominati”) tutti quelli previsti e disciplinati dalla legge. La disponibilità deve essere comprovata al momento della domanda.
62	1. Rappresentiamo una CER nella forma di associazione non riconosciuta e non ancora registrata sul portale del GSE con la volontà di fare richiesta in base all'art. 1 comma 1 lett. b). Tra i membri e i futuri associati ci sono imprese che hanno espresso la volontà di realizzare degli impianti fotovoltaici e di presentare domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a). Ci sono inoltre futuri associati già dotati di impianto fotovoltaico (non oggetto di domanda) che desiderano entrare a far parte della CER per aver connesso gli impianti successivamente alla data di costituzione dell'associazione.	1. Sì, per il calcolo del punteggio del criterio di valutazione 8 dell'Allegato A - Criteri di valutazione della domanda si può tenere conto anche degli impianti FER non oggetto di domanda di contributo. 2. Sì, in caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende aderire.

	Nella fattispecie per la valutazione della formula PUNTO 8 - Allegato A -Criteri di valutazione della domanda si avranno le seguenti condizioni previste: • Previsione potenza 170 kWp derivata dalle singole domande da presentare per impianti FER oggetto di domande art. 1 comma 1 lett. a) • Previsione potenza impegnata dei POD 400 kW • Previsione potenza 150 kW altri impianti FER non oggetto di domanda Nel calcolo della formula possiamo tener conto anche degli altri impianti FER non oggetto di domanda pari 150 kW ottenendo così un risultato pari a 8 PUNTI? 2. Nella valutazione del PUNTO 8 - Allegato A - Criteri di valutazione della domanda- in caso di domanda relativa all'art. 1 comma 1 lett. a) si può tener conto delle potenze previste degli impianti e delle potenze impegnate previste dei POD relativi alla CER a cui si intende aderire?	
63	Per quanto riguarda la "data inizio presunta" da indicare al punto 1.6 della domanda, si chiede se la stessa sia da individuare: • nella data di costituzione dell'ente, considerando che sono ammissibili anche le spese sostenute per la costituzione della CER • nella data di avvio della progettazione/realizzazione dell'investimento di cui all'art. 5 punto 3 del regolamento • o altra data? Nelle FAQ (n. 26) si trova riportato il contenuto testuale visibile anche nel punto informativo del sistema informatico di presentazione della domanda che però non chiarisce il dubbio.	Fermo restando quanto riportato nella risposta alla FAQ 26, si evidenzia che il dato da inserire al punto 1.6 della domanda riguarda la data <u>presunta</u> di inizio lavori. Trattasi quindi di una previsione, la cui correttezza o meno non costituisce causa di esclusione purché, per quanto riguarda le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento, la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto sia successiva alla data di presentazione della domanda di contributo, così come richiesto dall'art. 5, comma 4, lettera c) del Regolamento.